

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilità con gli artt. 12 CE, 43 CE, 46 CE, 56 CE e 58 CE, n. 3 (divenuti artt. 18, 49, 63 e 65, n. 3, TFUE), nonché con l'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) di una normativa tributaria nazionale relativa all'imposizione sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società beneficiaria non residente che detiene una partecipazione nel capitale della società distributrice inferiore al 25 % — Imposizione tramite ritenuta alla fonte con aliquota del 15 % prevista dalla convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione conclusa fra i due Stati di cui trattasi — Esenzione per i dividendi versati alle società residenti

**Dispositivo**

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad un regime fiscale derivante da una convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione conclusa fra due Stati membri, la quale prevede una ritenuta alla fonte con aliquota del 15 % sui dividendi distribuiti da una società residente in uno Stato membro ad una società beneficiaria residente nell'altro Stato membro, quando la normativa nazionale del primo Stato membro esenta da tale ritenuta i dividendi versati ad una società beneficiaria residente. Diverso potrebbe essere il caso solo qualora l'imposta ritenuta alla fonte potesse essere imputata all'imposta dovuta nel secondo Stato membro fino a concorrenza dell'importo della differenza del trattamento. Spetta al giudice del rinvio verificare se siffatta neutralizzazione della differenza del trattamento sia realizzata applicando il complesso delle pattuizioni della convenzione intesa a prevenire la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, conclusa il 26 ottobre 1993 fra la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna.

(<sup>1</sup>) GU C195 del 17.07.2010.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 6 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj — Romania) — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu**

(Causa C-377/10) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Assenza di relazione con l'effettività o l'oggetto della causa principale — Irricevibilità)**

(2011/C 63/31)

Lingua processuale: il rumeno

**Giudice del rinvio**

Tribunalul Dolj

**Parti**

Ricorrente: Adrian Băilă

Convenuta: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului pentru Mediu

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dolj — Immatricolazione di veicoli di seconda mano già immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in un determinato Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l'art. 110 TFUE — Esenzione temporanea per i veicoli che possiedono certe caratteristiche

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunalul Dolj, con decisione 9 giugno 2010, è manifestamente irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 9.10.2010.

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 7 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău — Romania) — SC DRA SPEED SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău**

(Causa C-439/10) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Mancanza di descrizione del quadro fattuale — Irricevibilità)**

(2011/C 63/32)

Lingua processuale: il romeno

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel Bacău

**Parti**

Ricorrente: SC DRA SPEED SRL

Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatricolazione di veicoli di occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale che grava sugli autoveicoli all'atto della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l'art. 110 TFUE — Discriminazione rispetto ai veicoli di occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione

**Dispositivo**

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Curtea de Apel Bacău, con decisione 1° settembre 2010, è manifestamente irricevibile.

(<sup>1</sup>) GU C 328 del 4.12.2010.